

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 364)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori BONADIES, LOMBARI, ZELIOLI LANZINI, MACAGGI
e ALBERTI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 22 GENNAIO 1959

Norme per il riscontro diagnostico sui cadaveri delle persone decedute

ONOREVOLI SENATORI. — Come è noto gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria, approvato con regio decreto 21 dicembre 1942 n. 1880, contemplano i casi in cui deve aver luogo il riscontro diagnostico delle persone decedute e le relative esclusioni.

Però tali disposizioni, che, come è noto, sono preordinate per il controllo della diagnosi e per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici, non sono più sufficienti a soddisfare le accresciute esigenze delle Cliniche universitarie e dei pubblici ospedali tanto che da più parti viene pressantemente auspicata una nuova disciplina della materia per renderla più adeguata all'attuale progresso scientifico.

Infatti la disciplina vigente, limitando a pochi casi il predetto riscontro, non assicura alle Cliniche universitarie ed agli ospedali una disponibilità di materiale sufficiente per

assolvere gli scopi ai quali il riscontro diagnostico deve rispondere.

Appare, pertanto, necessario ampliare i casi in cui il riscontro diagnostico può essere effettuato comprendendovi, inoltre, anche i cadaveri delle persone decedute al loro domicilio e nelle case di cura privata quando la morte sia stata causata da malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

Infine appare opportuno che sia oramai abbandonato l'anacronistico privilegio contemplato dalla legislazione vigente di esonerare dal riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute nei reparti a pagamento degli Ospedali e delle Cliniche universitarie.

Pertanto si è predisposto l'unito disegno di legge che, mentre soddisfa alle esigenze di ordine scientifico, assicura anche la parità di trattamento per tutti i cadaveri a chiunque siano appartenuti.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

I cadaveri delle persone decedute senza assistenza sanitaria, trasportati ad un ospedale o ad un deposito di osservazione o ad un obitorio, salvo i casi a disposizione dell'A.G., sono sottoposti al riscontro diagnostico contemplato dall'articolo 32 del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore 31 agosto 1933, n. 1593, e dall'articolo 85 dell'ordinamento ospedaliero 30 settembre 1938, numero 1631.

Possono essere sottoposti al riscontro diagnostico i cadaveri delle persone decedute negli ospedali civili e militari e nelle cliniche universitarie quando i rispettivi direttori, su parere dell'anatomo-patologo, lo ritengano necessario per il controllo della diagnosi o per il chiarimento di quesiti clinico-scientifici.

Il Medico provinciale può disporre il riscontro diagnostico sui cadaveri delle persone a domicilio o nelle case di cura private quando la morte sia dovuta a malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo.

Il riscontro diagnostico è eseguito nelle cliniche universitarie o negli ospedali dello

anatomo-patologo universitario od ospedaliero ovvero da altro sanitario competente incaricato del servizio, i quali devono evitare mutilazioni o dissezioni non necessarie a raggiungere l'accertamento della causa di morte.

Eseguito il riscontro diagnostico, il cadavere deve essere ricomposto con la maggiore cura.

Art. 2.

Qualora la morte non sia dovuta a causa dubbia e non dipenda da malattia infettiva e diffusiva o sospetta di esserlo, sono esclusi dal riscontro diagnostico:

a) i cadaveri dei militari, per i quali vi sia espresso divieto dell'Autorità militare;

b) i cadaveri delle persone che in vita abbiano manifestato volontà contraria o per i quali, in mancanza di disposizioni dirette del soggetto, vi sia opposizione da parte del coniuge o dei parenti entro il secondo grado.

Art. 3.

Sono abrogati gli articoli 34 e 35 del regolamento di polizia mortuaria approvato con regio decreto 21 dicembre 1942, n. 1880, ed ogni altra disposizione contraria o incompatibile con la presente legge.